



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2018 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti**, del mese di **marzo**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONINO Carla	SINDACO	X	
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE		X
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	X	
CERRATO Fabrizio Piero	CONSIGLIERE	X	
CERRATO Mirko	CONSIGLIERE	X	
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	X	
BORDINO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	X	
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 20/03/2018

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) – Approvazione aliquote 2018 – Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 24 del 12/8/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato con delibere C.C. N. 21 del 30.7.2015, N. 28 del 17.11.2015 e C.C. N. 9 del 29.4.2016.

Con delibera C.C. n.11 del 4.6.2015 venivano confermate per l'anno 2015 le aliquote TASI deliberate per l'anno 2014 nella seguente misura:

2,00 per mille per tutti gli immobili non soggetti ad IMU, ad eccezione dei “beni merce”, e precisamente:

- l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.

azzeramento dell'aliquota base dell'1 per mille per gli immobili che comunque costituiscono già presupposto impositivo dell'IMU, nonché per i cosiddetti “beni merce”, fintanto che rimangano invenduti e non siano in ogni caso locati

1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Con l'art. 1 comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) veniva sancita **l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale**, fatta eccezione per le abitazioni “di lusso” classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9. In particolare, la lettera a) del citato comma, escludeva dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

Restava confermata la non imponibilità TASI dei terreni agricoli.

Con il medesimo comma era stata ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI per i cosiddetti “immobili merce”, invenduti e non locati. Veniva concessa facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento, stabilendo così a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Il comma 26 dell'art. 1 della citata L. 208/2015 stabiliva, per l'anno 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,.

Questo Ente aveva scelto, fin dall'anno 2014, di applicare la nuova imposta TASI ai soli immobili già oggetto di esenzione IMU (ad eccezione dei "beni merce") e di azzerare conseguentemente l'aliquota per tutte le altre fattispecie, mantenendo così su di esse un'unica imposizione fiscale di natura patrimoniale in modo da non gravare ulteriormente il carico fiscale dei cittadini ed in particolare delle attività produttive.

Stante il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, disposto dalla Legge di Stabilità 2016, con delibera C.C. n. 11 del 29.4.2016 erano state dunque confermate le aliquote deliberate per l'anno 2015 e si era preso atto del minor introito TASI conseguente l'esenzione delle abitazioni principali,

Per gli anni 2014 e 2015, l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 2 per mille alle abitazioni principali e dell'1 per mille ai fabbricati rurali strumentali, aveva consentito di reperire le risorse necessarie alla copertura dei costi sostenuti per servizi indivisibili

Per l'anno 2016, nel fondo di solidarietà comunale era stata introdotta una quota per il ristoro dei minori introiti TASI conseguenti l'esenzione delle abitazioni principali, quantificata per questo Ente in € 71.824,00 (secondo le risultanze definitive del FSC 2016 pubblicate dal Ministero).

La L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) non aveva modificato la previgente disciplina dell'imposizione immobiliare. Restava pertanto confermata l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale, con un conseguente mancato gettito pari a circa € 71.000.

Nel prospetto dei dati definitivi del FSC 2017, pubblicati dal Ministero dell'Interno, risulta infatti confermato, per l'anno 2017, il ristoro del mancato gettito TASI abitazione principale nella misura di € 71.824,00.

Con delibera C.C. n. 5 del 31.5.2017 erano state dunque confermate per l'anno 2017 le aliquote deliberate per l'anno 2015 e si era preso atto del minor introito TASI conseguente l'esenzione delle abitazioni principali,

La Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) non ha modificato l'assetto dell'imposizione immobiliare.

All'art. 1, comma 37, viene confermato anche per il 2018, il divieto di aumentare il livello della pressione fiscale già in vigore dal 2016 per effetto delle due precedenti leggi di bilancio. Con la disposizione viene fatto divieto agli enti di aumentare le aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Oltre a non consentire l'istituzione di nuovi tributi né la riduzione delle agevolazioni già concesse ai contribuenti.

Non è tuttavia possibile, ad oggi, conoscere l'esatto ammontare della quota del F.S.C. 2018 destinata a ristoro dei minori introiti IMU e TASI (che si presume pressoché invariata rispetto al 2017) in quanto nei dati provvisori pubblicati dal Ministero dell'Interno compare solo l'ammontare complessivo del Fondo (pari a € 284.938,45), senza altri dettagli circa la sua composizione.

La Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2018, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime di gettito IMU e TASI 2018 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo invariate le aliquote 2017 e tenendo conto delle varie fattispecie esenti, i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC., nonché l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale.

Vista l'elencazione dei servizi indivisibili a parziale copertura dei quali la TASI è destinata, contenuta nel Regolamento Comunale e dei relativi costi di cui all'ultimo Conto Consuntivo approvato, e che si possono così riassumere:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Illuminazione pubblica	€ 70.000,00
Manutenzione strade e piazze (viabilità),	€ 13.881,00
Manutenzione strade e piazze (segnaletica)	€ 5.000,00
Manutenzione verde pubblico	€ 1000,00
Sgombero neve	€ 10.000,00
Servizi di polizia locale	
Servizio protezione civile	
TOTALE	€ 99.881,00

Visto la previsione di gettito TASI predisposta dall'Ufficio Tributi ed il confronto con l'introito TASI 2015-2016 e 2017, come risultanti nel prospetto che segue:

GETTITO TASI 2015

abitazione principale e pertinenze ALIQUOTA 2 per mille	€ 71.214
fabbricati rurali strumentali – ALIQUOTA 1 per mille	€ 6.144
altri immobili ALIQUOTA zero	
GETTITO TOTALE	€ 77.358

GETTITO TASI 2016

abitazione principale e pertinenze ESENTI	€ zero
fabbricati rurali strumentali – ALIQUOTA 1 per mille	€ 5.538
altri immobili ALIQUOTA zero	€ zero
GETTITO TOTALE	€ 5.538,00
QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro	
abolizione TASI abitazione principale	€ 71.824

GETTITO TASI 2017

abitazione principale e pertinenze ESENTI	€ zero
fabbricati rurali strumentali – ALIQUOTA 1 per mille	€ 5.830,00
altri immobili ALIQUOTA zero	€ zero
GETTITO TOTALE	€ 5.830,00
QUOTA F.S.C. 2017 per ristoro	
abolizione TASI abitazione principale	€ 71.824

STIMA GETTITO TASI 2018

abitazione principale e pertinenze ESENTI	€ zero
fabbricati rurali strumentali – ALIQUOTA 1 per mille	€ 6.113,00
altri immobili ALIQUOTA zero	€ zero
GETTITO TOTALE	€ 6.113,00
QUOTA F.S.C. 2018 per ristoro	
abolizione TASI abitazione principale (IPOTIZZATA)	€ 71.824

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Roagna Daniela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Accertato che le somme per la copertura integrale dei costi per i servizi indivisibili è garantita, oltre che dal gettito TASI previsto e dal ristoro TASI contenuto nel FSC, da altre entrate iscritte a bilancio.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio la conferma, per l'anno 2018, delle aliquote TASI 2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 28.2.2018 dal D.M. 29.11.2017, è stato ulteriormente prorogato al 31/3/dal Decreto Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente TASI.

Vista la legge di stabilità 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) nulla ha innovato rispetto all'anno 2017 in materia di IMU, TASI e sull'aumento di tutti i tributi comunali ad eccezione della TARI.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione: n. 9 consiglieri presenti, votanti n. 7 – favorevoli n. 7 - astenuti n. 2 (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto, anche per l'anno 2018, dell'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e relative pertinenze (comprese le fattispecie ad essa assimilate ai fini IMU da leggi previgenti e dal Regolamento comunale) e del corrispondente ristoro per il mancato gettito, che si prevede sarà contenuto nel FSC 2018, nella stessa misura egli anni 2016 e 2017;
3. **di confermare l'azzeramento dell'aliquota di base TASI prevista dalla L. 147/2013 art. 1 comma 676, per tutti gli immobili soggetti ad imposizione IMU (esclusi i terreni agricoli per i quali la TASI non è prevista).**

4. **di confermare l'aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
5. di dare atto che le aliquote deliberate hanno effetto dal 1.1.2018;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Successivamente con la seguente votazione: n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico), su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 24/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/04/2018 al 09/05/2018 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna